



Città di Sant'Elpidio a Mare
Provincia di Fermo
SERVIZI CIMITERIALI

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEI CIMITERI COMUNALI



*Cimiteri***Elpidiensi**

REGOLAMENTO

LAMPADE
VOTIVE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2021

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 3 - Organizzazione del servizio

TITOLO II: FORNITURA DEL SERVIZIO

- Art. 4 - Tariffe e loro pubblicità
- Art. 5 - Fornitura del servizio
- Art. 6 - Richieste di allaccio
- Art. 7 - Durata del contratto
- Art. 8 - Validità del contratto - Modalità di pagamento del canone
- Art. 9 - Risoluzione del contratto - Omesso pagamento del canone
- Art. 10 - Variazioni relative all'utenza – cessione del contratto
- Art. 11 - Variazioni relative a feretri ed urne
- Art. 12 - Riallaccio alla rete
- Art. 13 - Cessazione dell'utenza
- Art. 14 - Funzionamento e manutenzione

TITOLO III: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 15 - Divieti e obblighi
- Art. 16 - Allaccio abusivo o difforme
- Art. 17 - Segnalazioni e suggerimenti - Termini delle procedure
- Art. 18 - Clausole di garanzia

TITOLO IV: NORME FINALI

- Art. 19 - Trattamento dei dati personali
- Art. 20 - Sanzioni
- Art. 21 - Norme finali
- Art. 22 - Validità ed entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il servizio pubblico di illuminazione votiva all'interno dei cimiteri comunali del Capoluogo e di Cura Mostrapiedi, nel rispetto delle norme vigenti e di quelle poste da:
 - Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;
 - Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285;
 - regolamento comunale per la concessione dei manufatti cimiteriali;
 - ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano:
 - a) il servizio di fornitura di energia elettrica a scopo votivo e degli impianti necessari per l'accensione delle lampade in corrispondenza di campi, tombe di famiglia, cappelline, loculi, ossari, cippi e/o lapidi commemorative, ecc.;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di pagamento, riscossione e contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di illuminazione votiva all'interno dei cimiteri comunali è svolto sotto l'esclusiva titolarità del Comune di Sant'Elpidio a Mare, in qualità di gestore unico.
2. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali direttamente in economia tramite personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 e 113 bis del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti normative.
4. Il Comune potrà decidere di affidare in concessione il Servizio di gestione delle lampade votive, secondo le procedure previste dal Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con apposita Delibera di Consiglio Comunale.
5. Il servizio rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica e a domanda individuale e, pertanto, l'impianto di lampade votive su tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto con le modalità di seguito specificate.

Art. 3

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza, le procedure sono distinte in:
 - a) procedure amministrative: istruttorie delle domande di allaccio, disdetta e variazioni contrattuali;
 - b) procedure contabili: iscrizione delle entrate patrimoniali, riscossione, accertamento e contenzioso;
 - c) procedure tecniche: manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, gestione guasti e reclami, realizzazione nuovi impianti;
2. Le competenze amministrative e contabili sono espletate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Le competenze tecniche sono espletate dall'Ufficio Servizio Patrimonio e Manutenzioni o mediante ditte esterne specializzate.
4. L'organizzazione interna del servizio è regolata con atti dei Responsabili o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze.

TITOLO II FORNITURA DEL SERVIZIO

Art. 4 TARIFFE E LORO PUBBLICITA'

1. Il costo del servizio d'illuminazione votiva è stabilito in tariffa dalla Giunta Comunale e può essere annualmente aggiornato entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione; è altresì aggiornato annualmente secondo l'andamento dei costi al consumo da fonte ISTAT.
2. Le tariffe, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio in via di approvazione, ovvero qualora l'Ente che non deliberi entro la data fissata dal comma precedente si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.
3. La tariffa si intende al netto di IVA che verrà aggiunta applicando l'aliquota in vigore.
4. La tariffa risulta così costituita:
 - a) dal contributo fisso di allacciamento, da pagarsi una volta sola al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese, comprendente:
 - le spese contrattuali;
 - le spese per gli ordinari lavori di sterro, di apertura e chiusura tracce murarie, di adattamento delle condutture elettriche, nonché per la fornitura ed installazione del portalampada e della prima lampadina;
 - b) dal canone di abbonamento, da pagarsi a cadenza annuale, per ogni punto luce comprendente:
 - il ricambio delle lampadine;
 - l'erogazione dell'energia elettrica;
 - le spese di manutenzione;
 - le riparazioni dovute al naturale deperimento del materiale;
 - la dovuta sorveglianza alla rete.
5. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione, nei modi di legge, della relativa deliberazione di approvazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione contrattuale.
6. La tariffa per l'illuminazione votiva dei cimiteri è pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Sant'Elpidio a Mare www.santelpidioamare.it.

Art. 5 FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di illuminazione votiva non ha carattere di obbligatorietà e, pertanto, viene concesso soltanto a seguito di formale richiesta da parte del soggetto interessato.
2. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto elettrico.
3. Il servizio riguarda esclusivamente l'allaccio della corrente elettrica e la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica, la quale, comunque, dovrà essere tale da garantire la facile installazione dell'impianto senza alterare in modo irreversibile la pietra marmorea messa a disposizione.
4. Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri è continuativo (giorno e notte) ed è fornito in abbonamento annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 6 RICHIESTA DI ALLACCIO

1. La richiesta di allaccio sarà formalizzata con la presentazione al Protocollo del Comune di apposita

istanza reperibile sul sito istituzionale o presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali, a lapide installata.

2. La sottoscrizione del modello deve intendersi quale contratto di somministrazione, in cui sono specificati:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente;
 - i dati relativi all'area (distinta con il numero del lotto) o al loculo (contraddistinto dallo specchio, numero e fila) o alla fossa (contraddistinta dal campo, numero del cippo e fila);
 - il codice fiscale;
 - il nominativo del defunto/dei defunti per cui viene richiesta l'installazione della lampada di illuminazione votiva.
 - se il richiedente risulti già intestatario di altre lampade di illuminazione votiva ed i nomi dei corrispondenti defunti.
3. Per ogni singolo allaccio deve essere presentata una specifica richiesta, anche nel caso si chiedo un addebito cumulativo.
4. All'atto della richiesta di allaccio il richiedente si dichiara a conoscenza della disciplina contenuta nel presente Regolamento, che stabilisce i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio.
5. L'istanza debitamente protocollata sarà utilizzata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali per l'attivazione dell'allacciamento e ai fini della riscossione, accertamento ed eventuale contenzioso.
6. La domanda verrà comunque istruita nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., in particolare rispetto all'eventuale sospensione o interruzioni di termini procedurali, derivanti dall'assenza dei requisiti essenziali per l'espletamento della domanda.

Art. 7

DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata minima del contratto di somministrazione è fissata in anni 1 (uno) e coincide con l'anno solare, con decorrenza dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda.
2. La durata si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso, se l'interessato non ne avrà dato disdetta con le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 8

VALIDITA' DEL CONTRATTO - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. La validità del contratto di somministrazione è subordinata al puntuale ed esatto pagamento, in unica soluzione, del canone annuale stabilito ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'attivazione del servizio, alla domanda di cui al precedente art. 6 dovrà essere allegato il pagamento del contributo fisso di allacciamento, quale somma da versarsi una tantum a titolo di rimborso spese per la fornitura della lampada e dei lavori di adduzione dell'energia elettrica al loculo/ossario/tomba.
3. Limitatamente all'anno di attivazione, di ripristino o di cessazione del servizio, il pagamento del canone di abbonamento è dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo alla richiesta del servizio, ovvero come ultimo mese utile quello in cui avviene la cessazione dell'erogazione del servizio.
4. Il canone annuo dovuto per ogni singola lampada di illuminazione votiva non è frazionabile, pertanto ad ognuna di esse deve corrispondere un unico intestatario, ad eccezione delle tombe di famiglia, dove è possibile il pagamento pro quota.
5. Il Comune, ove non diversamente indicato con successivi atti della Giunta Comunale e/o per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, provvede ad inviare la bolletta-fattura di pagamento, emessa sulla base della banca-dati disponibile e in costante aggiornamento.

6. Gli interessati, prima di effettuare il pagamento, sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati riportati (es. generalità e indirizzo dell'utente, nominativo dei defunti per i quali si paga la lampada, ecc.), segnalando tempestivamente eventuali anomalie o difformità con le modalità di cui al successivo art. 10.
7. Il pagamento deve essere eseguito alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento con le modalità ivi indicate.
8. Le spese relative all'invio di tali bollettini sono a carico degli utenti ed aggiunte all'importo del canone annuo di consumo.
9. La mancata ricezione o la ricezione incompleta della bolletta-fattura non esonera l'utente dall'attivarsi per eseguire comunque il versamento del canone dovuto per gli allacci a suo nome, visionando il sito istituzionale per le tariffe in corso, ovvero informandosi direttamente presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali sulla somma da pagare e le relative modalità, per emendare e/o integrare i dati di pertinenza, richiedere copia del documento contabile.
10. Nel caso in cui l'abbonato, per mero errore, provveda al pagamento doppio del canone annuale dovrà richiederne il rimborso all'Ufficio Servizi Cimiteriali, esibendo i documenti comprovanti l'errato versamento.

Art. 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Verificati i pagamenti da parte dell'utenza, l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede all'individuazione dei soggetti morosi. Decorsi infruttuosamente 90 (novanta) giorni (naturali e consecutivi) dalla scadenza indicata nella bolletta-fattura, procede alla trasmissione di un secondo ed ultimo sollecito, con addebito della penale pari al 10% dell'imponibile.
2. Nello stesso avviso verrà inoltre esplicitamente evidenziato che il mancato pagamento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, comporterà la cessazione definitiva del servizio mediante distacco dalla rete elettrica, senza alcun diritto di rivalsa o indennizzo di qualsiasi specie da parte dell'utente, oltre al recupero della somma dovuta nelle forme coattive previste dalla vigente normativa in materia.
3. Il distacco degli impianti elettrici di utenti morosi deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Qualora se ne dovesse ravvisare l'opportunità, è facoltà del Comune sollecitare gli utenti morosi ad eseguire il pagamento entro un nuovo termine mediante avviso pubblico, da rendere noto nei modi di legge.

Art. 10

VARIAZIONI RELATIVE ALL'UTENZA – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza dichiarati al momento di stipula del contratto sono a titolo gratuito e possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare la fattura di pagamento;
 - b) l'intestatario del contratto anche a seguito di subentro;
 - c) altri aggiornamenti anagrafici;
2. La variazione deve essere comunicata all'Ufficio Servizi Cimiteriali, entro e non oltre 30 giorni dal suo svolgimento, mediante la compilazione di apposito modulo.
3. In caso di decesso dell'utente, sarà cura degli eredi dare immediata comunicazione al Comune delle modifiche da apportare al contratto, ai fini della sua cessione.

Art. 11

VARIAZIONI RELATIVE AI FERETRI E URNE

1. Qualora feretri e urne (con resti mortali o ceneri) vengano trasferiti nell'ambito dei cimiteri cittadini

anche nell'ipotesi di sopravvenuto termine di cessazione del contratto di concessione del manufatto cimiteriale, il concessionario o suo avente causa dovrà comunicare la nuova collocazione all'Ufficio comunale preposto, compilando l'apposito modello di variazione senza necessità di disdetta della precedente luce votiva.

Art. 12

RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento o per mancato rispetto delle norme sopra descritte, la luce votiva venisse disattivata, l'utente per ottenerne il ripristino dovrà stipulare un nuovo contratto di allaccio secondo le modalità previste all'art. 6, con relativo contestuale pagamento delle eventuali annualità pregresse e del contributo fisso previsto per le spese di attivazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente regolamento.

Art. 13

CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La disdetta sarà formalizzata con la presentazione al Protocollo del Comune del modello reperibile sul sito istituzionale o presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno dall'utente intestatario del servizio o aventi causa.
2. L'erogazione della luce votiva decade automaticamente alla scadenza del contratto di concessione del loculo, dell'ossario o della tomba di famiglia.
3. La disdetta deve essere presentata anche nel caso di avvenuta esumazione, estumulazione o trasferimento in altro cimitero entro i successivi 30 giorni dall'operazione cimiteriale.
4. La disdetta, con efficacia dal 1° gennaio successivo, comporta il pagamento del canone calcolato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento e non è dovuto alcun rimborso.

Art. 14

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

1. Il Comune provvede alla realizzazione delle rete elettrica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa sino al punto luce, nonché all'installazione e alla manutenzione del portalampade e della lampada votiva e sua sostituzione nei termini di cui al seguente art. 17.
2. La sostituzione delle lampade esaurite e la manutenzione degli impianti vengono svolte prioritariamente su segnalazione degli utenti interessati, ma possono anche essere effettuate sulla base di piani di ricognizione ed intervento per gruppi omogenei di sepolture (es. specchi, ecc.) al fine di garantire il regolare funzionamento, l'efficienza ed il decoro degli impianti, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione di infortuni ed incendi.
3. Le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore, come sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi.

5. All'interno di tombe di famiglia e cappelline private, il Comune provvede all'erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione.
6. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è a cura del concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente.
7. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico all'interno delle tombe e cappelline private è a carico del concessionario, mentre quella relativa a portalampada e lampadina restano a carico del Comune.
8. Tutti gli interventi di edificazione di nuove tombe o cappelline dovranno prevedere la predisposizione per l'allacciamento alla linea generale.
9. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte.
10. In generale, in caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito del manufatto cimiteriale, l'intestatario del contratto di illuminazione votiva dovrà dare preventiva comunicazione al Comune stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi ricollegamento del servizio, in quanto operazioni che possono essere svolte esclusivamente dal Comune; lo scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato.

TITOLO III SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 15 DIVIETI E OBBLIGHI

1. E' assolutamente vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi, sull'impianto di illuminazione votiva con l'intento di:
 - a) manomettere o danneggiare gli impianti esistenti;
 - b) asportare e sostituire le lampadine con altre diverse per tipologia, potenza e colore;
 - c) avvalersi delle installazioni per adattare in forma autonoma ad altri sistemi di illuminazione diversi rispetto a quello fornito dal gestore;
 - d) asportare e strappare cavi di alimentazione;
 - e) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata;
 - f) eseguire attacchi abusivi;
 - g) cedere o subaffittare la corrente elettrica;
 - h) manomettere e/o danneggiare le lapidi per l'installazione di tipologie di luci e altri ornamenti non conformi alle vigenti disposizioni.
2. Rimangono a carico dell'utente le seguenti competenze manutentive:
 - prendersi cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
 - comunicare al custode del cimitero l'arrivo della lapide per la verifica della stessa, delle condizioni di allaccio e della regolare attivazione del servizio mediante presentazione della relativa domanda di allaccio;
 - comunicare tempestivamente ogni guasto o rottura dell'impianto all'Ufficio Tecnico;
 - comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Cimiteriali ogni variazione del proprio domicilio od eventualmente del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino per il pagamento del canone di abbonamento o inerente alla modifica del nominativo dell'intestatario dello stesso abbonamento.

Art. 16
ALLACCIO ABUSIVO O DIFFORME

1. Qualora venga individuato da parte del Comune un allaccio effettuato in modo abusivo, senza stipulazione del contratto e pagamento delle relative spese di allaccio e dei canoni annuali, si provvede immediatamente alla disattivazione dell'impianto per l'interruzione del servizio.
2. La regolarizzazione dell'utilizzo di lampade in numero o potenza superiore a quanto previsto nel contratto, così come il caso di allaccio abusivo, avverrà mediante presentazione di apposita istanza di allaccio, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, e con il pagamento di una pena pecuniaria pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni all'impianto ed il ripristino dello stesso.
3. Il Comune, inoltre, può richiedere il cambiamento di posto o la messa a norma della lampada votiva a spese dell'utente quando questa venga a trovarsi in luogo comunque poco adatto alle verifiche ed alla manutenzione dell'impianto.
4. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme di cui al presente regolamento e a quelle delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescrive le necessarie opere di modifica nel termine di 60 giorni e può sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano adempiute.

Art. 17
SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI – TERMINI DELLE PROCEDURE

1. Sarà cura dell'utente segnalare tempestivamente eventuali suggerimenti, guasti o interruzioni del servizio all'Ufficio competente, che provvederà, previa verifica della situazione debitoria, a comunicare agli operatori addetti l'anomalia lamentata mediante foglio di servizio.
2. L'utente non ha per tale motivo diritto di sospendere i pagamenti da effettuarsi con le modalità stabilite nel presente regolamento.
3. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento vengono fissati in giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento.

Art. 18
CLAUSOLE DI GARANZIA

1. Chi effettua istanza di allacciamento o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
2. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sia raggiunto un accordo fra le parti o sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
3. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento, si fa riferimento alle norme del codice civile.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

Art. 20
SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione da parte dell'Ufficio comunale preposto di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500,00, come previsto dall'art.7-bis del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
2. E' ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura prevista dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. o nella diversa misura indicata dalla Giunta Comunale con proprio atto.
3. I contravventori saranno altresì tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento, oltre alla sanzione di cui al precedente comma 1, si applica la pena accessoria del ripristino del manufatto danneggiato, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica di accertamento dell'abuso.
5. Il funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali cura l'attività istruttoria di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni.

Art. 21
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e comunali.
3. Il Comune si riserva, altresì, il diritto di modificare il presente regolamento, sempre quando lo ritenesse opportuno, per il migliore andamento del servizio, o quando venissero a mutarsi le attuali condizioni, del mercato del materiale o della mano d'opera.
4. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettato.

Art. 22
VALIDITA' ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui diventerà esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione precedente.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali del sito istituzionale del Comune di Sant'Elpidio a Mare.
